



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 25

Data: 25/09/2023

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE da
MUNARO ALFONSO MICHELE AREA POLIZIA LOCALE\RESP. AREA POLIZIA LOCALE AREA
POLIZIA LOCALE

Oggetto:

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON AUSILIO DI SEMAFORI DI CANTIERE
LUNGO LA VIA CICOGNA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA DON ALBENI FINO AL CIVICO N.
24, (LATO DESTRO IN DIREZIONE BERNATE TICINO), DAL GIORNO 27 SETTEMBRE 2023
AL GIORNO 19 OTTOBRE 2023



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)
Corpo Polizia Locale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

VISTA l'istanza prot. n. 15065 del 21.09.2023, pervenuta dall'impresa "COGETI srl" di Lonate Pozzolo (VA), con la quale la medesima impresa - *che comunica di essere stata incaricata quale impresa esecutrice dei lavori dal Comune di Cuggiono* - chiede di adottare un provvedimento di modifica temporanea della circolazione stradale, per esecuzione di lavori riqualificazione del manto stradale e di formazione della banchina stradale, secondo le necessità del cantiere che sarà posto in opera da parte della medesima impresa "COGETI srl", nel periodo di tempo compreso tra il giorno 27.09.2023 fino al termine dei lavori;

VISTA l'autorizzazione all'esecuzione delle opere-lavori di cui sopra, rilasciata a favore della succitata COGETI srl, con sede a Lonate Pozzolo (VA), con delibera di giunta n. 76 del 05/07/2023 e determinazione n. 354 del 18/07/2023;

ATTESO che occorre che sia garantita la sicurezza delle persone e delle cose, nonché che sia consentita la realizzazione dell'intervento tecnico in oggetto, arrecando il minor disagio alla circolazione veicolare e pedonale, e che pertanto si rende necessario introdurre limitazioni alla circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato con ausilio di semafori di cantiere, del tratto di via Cicogna, compreso dall'intersezione con via Don Albeni al civico 24, lato destro, in direzione di Bernate Ticino (MI), interessato dai lavori in parola, dal giorno mercoledì 27 settembre al giorno 19 ottobre 2023 e comunque fine al termine dei lavori e alla riscontrata agibilità del tratto di strada in oggetto;

VISTO il combinato disposto dagli articoli 5, 6 comma 4 lett. b) ed f), 7, comma 1, lett. a) ed f) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 ovvero il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo delle zone interessate dai lavori";

ORDINA

dalle ore 07.00 di mercoledì 27 settembre 2023 fino al giorno 19 ottobre 2023 e comunque fino al termine dei lavori e di riscontrata agibilità del tratto di strada oggetto dei lavori, l'istituzione del senso unico alternato, con ausilio di semafori di cantiere, lungo la via Cicogna, dall'intersezione con via Don Albeni al civico 24, lato destro, in direzione di Bernate Ticino (MI).

L'impresa esecutrice dei lavori ovvero l'impresa "COGETI srl" di Lonate Pozzolo (VA) dovrà avere cura di:

- disporre in loco la segnaletica stradale temporanea, secondo le prescrizioni del D.lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e del disciplinare di cui al D.M. 10/07/2002, verificandone costantemente l'efficacia e l'efficienza;
- chiudere adeguatamente i cantieri con elementi di protezione e provvedere al loro segnalamento anche in orario serale/notturno, provvedendo alla presenza in loco, nei casi e

- CORPO POLIZIA LOCALE -

P.zza XXV Aprile n. 3 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97241127-3281504093
comune.cuggiono@postecert.it – polizialocale@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

- tempi sopra descritti, di appositi semafori di cantiere, come prescritto dall'art. 42 del D.P.R. n. 495/92;
- in caso di necessità di prolungamento dei lavori dovrà essere comunque presentata relativa richiesta di proroga della presente ordinanza con congruo anticipo;
 - ripristinare, una volta terminati i lavori, la segnaletica stradale orizzontale e verticale ivi presente attualmente, a regola d'arte, nel proprio stato originario;
 - ottemperare alle altre prescrizioni stabilite nella delibera di giunta che ne autorizza i lavori e provvedere al pagamento dei previsti diritti comunali di spettanza del Comando Polizia Locale, di cui alla delibera di G.C. del Comune di Cuggiono, n. 8 del 27.01.2021;

Tutte le fasi di attraversamento stradale nell'area interessata dal cantiere stradale in oggetto verranno eseguite garantendo il passaggio di veicoli e pedoni, nonché dei residenti, in caso della chiusura dei tratti interessati.

La segnaletica stradale temporanea riferita alle prescrizioni della presente ordinanza dovrà essere installata in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. A ulteriore esplicazione rispetto alle succitate prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.P.R. 495/1992, in prossimità della testata del cantiere dovrà essere apposto in loco apposito pannello (rif. Fig. II.382) recante le indicazioni di cui alla succitata norma, ovvero: ente proprietario della strada, estremi della presente ordinanza viabilistica, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine previsto dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
- apposizione in loco della necessaria segnaletica di cantiere e degli altri mezzi di delimitazione-segnalazione cantieri, oltre che delle barriere di cui agli artt. 31, 32 e 34 del D.P.R. 495/1992;
- integrale osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del medesimo Regolamento in parola, ovvero: 37 (“persone al lavoro”), 38 (“veicoli operativi”), 39 (“cantieri mobili”), 40 (“sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali”), 41 (“limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali”-con previsione di apposizione in loco di limite di velocità non superiore ai 30 Km/h, o anche inferiore, se necessario), 42 (“strettoie e sensi unici alternati”), con riferimento alla regolamentazione delle intersezioni mediante transito alternato con semafori di cantiere e 43 (“deviazioni di itinerario”), oltre che nell'osservanza delle disposizioni del già citato Disciplinare ministeriale del 2002;
- la medesima impresa esecutrice è da intendersi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza delle norme-prescrizioni suddette e in generale, delle altre norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade, oltre che delle altre prescrizioni stabilite negli atti autorizzatori di cui in premessa (in particolare, i lavori dovranno essere eseguiti durante le ore di completa visibilità). Al termine dei lavori-cantiere stradale dovrà essere integralmente ripristinata la circolazione stradale in condizioni di sicurezza per gli utenti della strada, nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'U.T.C. di cui in premessa.

In caso di inosservanza delle sopra indicate prescrizioni verranno applicate nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori le sanzioni di cui all'art. 21 del vigente N.C.d.S.

Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'impresa esecutrice dei lavori e agli altri uffici-enti interessati.

INFORMA

che contro la presente ordinanza, ai sensi del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al T.A.R. della Lombardia, nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio comunale.

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7, 21, 146 c.2, e 38 c.3 del C.d.S.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre forze di polizia sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza.

Dal Comando Polizia Locale, lì 25/09/2023

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mmi.ii. da:
RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Comandante della Polizia Locale
Dott. Alfonso Michele MUNARO